

Parere 16/06/2021, n. AFL38 - A.R.A.N.  
**Dirigent - Premi selettivi solo dal 2022**

--- § ---

A.R.A.N., Parere 16 giugno 2021, n. AFL38

**In relazione alla disciplina di cui all'art. 30, comma 2 del CCNL 17/12/2020 relativo all'Area delle Funzioni locali, in sede di contrattazione integrativa la disposizione riguardante la "Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato" si deve applicare alla retribuzione di risultato derivante dalla valutazione della performance conseguita dai dirigenti già nell'anno 2020, oppure a quella derivante dalla valutazione della performance conseguita nell'anno 2021, oppure si tratta di un'opzione attribuita alla contrattazione integrativa stessa?**

Relativamente alla corretta applicazione delle disposizione contrattuale contenuta all'art. 30, comma 2, del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo alla dirigenza, dedicato alla "Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato", per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Il comma 2 del citato articolo 30 recita testualmente "Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%."

I successivi commi 3 e 4 precisano che "La misura percentuale di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e di cui all'art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b)." e che "Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3."

Il richiamato art. 45, rubricato "Contrattazione integrativa: materie", al comma 1 lettera b), precisa a sua volta che tra le materia oggetto di contrattazione integrativa vi sono i "criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 30".

Orbene, come si evince chiaramente dalle disposizioni contrattuali sopra citate, l'applicabilità della disposizione in esame è subordinata alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della misura percentuale di differenziazione e della limitata quota massima di dirigenti beneficiari, pertanto la contrattazione integrativa di che trattasi potrà riferirsi soltanto a quella 2021-2023 con riferimento alla retribuzione di risultato legata alla

valutazione della performance 2021, i cui criteri devono indubitabilmente essere "predeterminati".

Per completezza di informazione si tenga conto che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 45e che soltanto le materie di cui all'art. 45, comma 1, lett. a), sono negoziate con cadenza annuale.

[Documento stampato dal sito internet www.paweb.it](http://www.paweb.it)

**Copyright 2000-2021 - CEL Servizi srl - p.iva 01942430693 ISSN 2611-8890**